



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ALBERICO GENTILI”

Via Francesco Lo Jacono, 1- 90144 Palermo

e-mail: paic8an00g@istruzione.it - PEC: paic8an00g@pec.istruzione.it Tel. 091 6251761

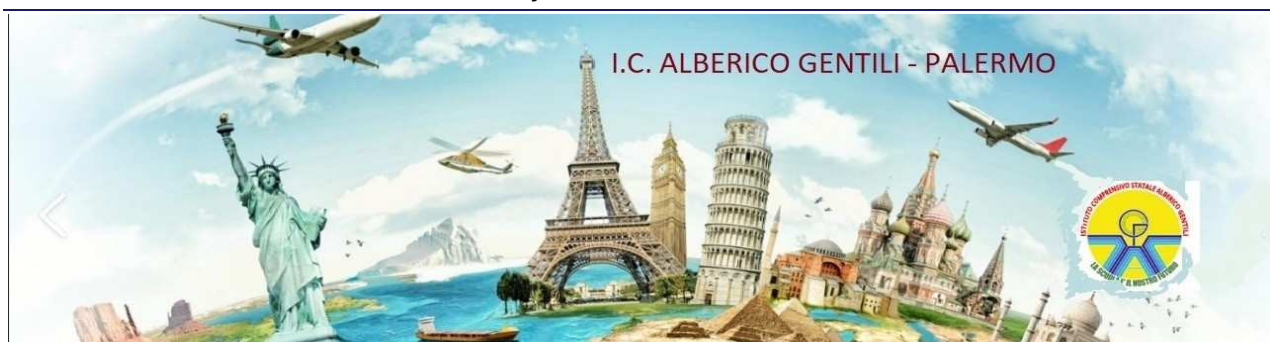
Cod. Min.: PAIC8ANOOG - C.F.: 80012620821

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Approvato in Consiglio di Istituto nella seduta del 20/04/2023 Delibera n. 61

rev. 2022

Periodo di riferimento: 2022-2024



Premessa

La scuola, a completamento dell'attività curriculare, promuove l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso iniziative integrative, tra cui rientrano i viaggi di istruzione e le visite guidate in quanto strumenti utili per conoscere l'ambiente nei suoi aspetti paesaggistici, artistici e culturali. Essi sono un momento formativo nel quale gli studenti vengono abituati a rapportarsi in modo coerente e corretto con gli altri e con l'ambiente circostante, gestendo con maturità il tempo di impegno culturale e quello libero.

La programmazione e la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione, degli scambi culturali programmati dal Consiglio di classe rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e fanno parte integrante del P.T.O.F. d'istituto e della programmazione di classe di questo Istituto.

Art. 1 - Oggetto

I DPR dell'8.03.1999 n. 275 e del 6.11.2000 n. 347 hanno attribuito totale autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di viaggi d'istruzione, visite guidate ed uscite didattiche in Italia e all'estero.

La Nota MIUR dell'11.04.2012, prot. n. 2209 ha chiarito che:

"L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994)".

Il presente regolamento è redatto, però, in conformità alle precedenti Circolari Ministeriali n. 291 del 14/10/92, n. 623 del 2/10/96, al D.P.R. n.275 dell' 8 marzo 1999, al D.L. 44/01, alla nota prot. N. 1902 del 20 settembre 2002 e alla Nota 03.02.2016, prot. N. 674, si applica a:

- viaggi d'istruzione e d'integrazione culturale in località italiane ed estere
- visite guidate/uscite didattiche, attività di orientamento durante le ore curricolari o di una giornata presso mostre, monumenti, musei, gallerie, fiere, località di interesse storico artistico, parchi naturali
- viaggi connessi ad attività sportive quali specialità sportive tipicizzate ed attività genericamente intese come sport alternativi: escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola, partecipazione a manifestazioni sportive

- Adesioni ad iniziative promosse dal Ministero o da altri enti istituzionali

Art. 2 - Finalità

Le attività descritte all'art.1 costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e vanno considerate parte integrante delle lezioni. Esse devono dimostrare in forma non generica, inserendone contenuti e modalità di svolgimento, di essere indirizzate alle seguenti finalità cognitive e formative:

- Socializzazione delle classi e integrazione di ciascun alunno;
- Sviluppo delle capacità di collaborazione, di senso di responsabilità e rispetto delle regole;
- Conoscenza della geografia dell'Italia e miglioramento della capacità di orientamento negli spostamenti lungo la nostra penisola e/o all'estero;
- Conoscenza del patrimonio storico-artistico e tecnico- scientifico dell'Italia e dei Paesi Esteri;
- Conoscenza delle istituzioni pubbliche e dei loro spazi;
- Approfondimento dei programmi scolastici;
- Perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere;
- Orientamento scolastico in uscita.

Art. 3- Partecipazione

1. La partecipazione alle attività oggetto del presente regolamento, per le finalità che le stesse devono perseguire, è estesa a tutti gli studenti. L'adesione degli alunni dovrà essere la più ampia possibile, mirando a coinvolgere l'intera classe. La partecipazione minima deve essere della metà più uno degli alunni frequentanti.
2. È compito del Consiglio di classe valutare preventivamente eventuali tetti massima di spesa ed individuare mete economicamente sostenibili dagli alunni.
3. È altresì compito del Consiglio di classe valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento tenuto in classe e/ o nei viaggi d'istruzione precedenti, e, qualora questo non risultasse adeguatamente corretto o gestibile con l'ordinaria vigilanza, la classe o singoli studenti non potranno partecipare ai viaggi d'istruzione, sentiti i rispettivi

genitori e acquisiti pareri preventivi.

4. I viaggi di istruzione, in quanto costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola, sono riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti. Gli alunni che non partecipano al viaggio d'istruzione potranno frequentare le lezioni solamente se vi siano le condizioni per assicurare i docenti in aula. Le attività didattiche nei giorni dei viaggi di istruzione sono orientate a lezioni di mero approfondimento e/o recupero.

5. Al rientro sarà compito dei docenti delle discipline interessate far sì che gli alunni possano rendicontare i risultati dal punto di vista didattico e condividere i risultati didattici con i componenti della classe che non hanno partecipato.

6. In considerazione della normativa vigente, relativamente al diritto degli alunni disabili a partecipare ai viaggi di istruzione, nelle classi nelle quali essi sono inseriti è necessaria la presenza del docente di sostegno o un assistente specializzato che si occupi dell'alunno. I docenti delle classi/sezioni esamineranno ogni singola situazione e valuteranno la capacità di autonomia personale e sociale di tali alunni, di concerto, se necessario, con la famiglia. Il rapporto docenti accompagnatori e numero di alunni diversamente abili terrà conto dell'effettivo grado di autonomia dei singoli ragazzi e della necessità della presenza di un genitore accompagnatore che si faccia carico in particolare degli eventuali problemi relativi all'assistenza di tale alunno.

7. Eventuali esigenze di sistemazione alberghiera, alimentazione e trasporto devono essere segnalate tempestivamente al referente viaggi di istruzione, per poterne tenere conto già in fase di programmazione e richiesta di preventivi.

8. In taluni casi specifici a i viaggi di istruzione e alle visite guidate può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi, purché ci sia la disponibilità dei posti e non vi siano oneri per la scuola.

Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.

9. Per ciascuno studente partecipante il docente accompagnatore deve acquisire l'autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà ed eventuali dichiarazioni da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente secondo un modello predisposto dall'Istituto.

Art. 4 - Programmazione

1. Nessuna attività che preveda l'uscita degli alunni dai locali della scuola potrà essere svolta senza la relativa autorizzazione dei genitori acquisita preventivamente ed il nulla osta da parte del dirigente scolastico.
2. Il Consiglio di Classe, in osservanza alle indicazioni operative generali del Collegio dei Docenti, è responsabile della programmazione delle attività descritte all'art.1 e del rispetto che le finalità e le mete proposte siano conformi a quanto stabilito dall'art.2 in accordo alla C.M. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96 e ss.mm.ii. Il Consiglio di Classe gestisce la programmazione delle attività e le approva a maggioranza relativa, nelle programmazioni annuali.
3. Nel mese di settembre di ogni anno il Collegio docenti, sulla base delle disponibilità accertate, può nominare una commissione viaggi di istruzione o alcuni referenti per ciascun ordine di scuola.

Questi, acquisite le proposte dei singoli consigli di classe coerenti con gli obiettivi e i contenuti culturali della programmazione educativo-didattica e sulla base delle indicazioni didattiche e culturali fornite dal P.T.O.F. d'istituto, svolta un'indagine informale di mercato, redige un ventaglio di alternative di viaggi d'istruzione.

La scelta finale delle mete spetterà ai singoli Consigli di Classe in conformità con la programmazione didattica annuale e, nei limiti del possibile, in modo omogeneo per classi parallele.

Tutti gli itinerari al di fuori dell'orario scolastico vanno deliberati almeno dal Consiglio di Istituto se adottati in consiglio di classe; diversamente passeranno al vaglio anche del Collegio docenti. Il viaggio d'istruzione prevede una destinazione uguale per tutti i partecipanti, previo passaggio al Collegio dei docenti che unificherà le scelte, convogliandole su un itinerario ed eventuali alternative.

Art. 5 - Durata e periodo di effettuazione

1. Il periodo massimo utilizzabile per le attività previste nel presente regolamento è di cinque giorni di lezione per ogni classe, oltre il tempo dei trasferimenti.
2. Sono escluse dal computo le uscite dedicate alle seguenti iniziative, purché si esauriscano all'interno di una giornata:

- a. visite guidate a musei e mostre;
- b. partecipazioni a rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

Dette iniziative in orario curriculare, dovranno essere effettuate col consenso di tutti i docenti della classe e autorizzate dalla Presidenza almeno sette giorni prima dell'evento.

- 3. Non rientrano nel computo di cui al punto 1) i giorni dei viaggi dedicati agli scambi culturali e viaggi per progetti speciali, gare e concorsi.
- 4. Si dovrà cercare di effettuare tutti i viaggi di istruzione nello stesso arco temporale, preferibilmente in prossimità di giorni di sospensione delle attività didattiche programmate o festività.
- 5. L'effettuazione delle visite e dei viaggi dovrà essere scaglionata nell'arco dell'anno scolastico in modo da non intralciare il buon funzionamento dell'attività didattica. Sarebbe opportuno effettuarle fuori dai periodi di grande flusso turistico.
- 6. Tutte le uscite si svolgeranno nel rispetto del Piano annuale delle attività, evitando sovrapposizioni, e si concluderanno di norma entro il 15 maggio, ad eccezione delle attività che riguardano visite a luoghi (Parchi nazionali, riserve naturali, osservatori astronomici...) dove le condizioni climatiche consentono l'accesso solo nella primavera avanzata, o per motivi particolari, previa delibera del consiglio di classe.
- 7. Gli eventuali soggiorni- studio saranno effettuati senza vincoli col calendario scolastico, nel rispetto delle regole previste per i viaggi d'istruzione e secondo le decisioni prese dai docenti delle classi interessate.

Art. 6 - Limiti di spesa

- 1. Al fine di garantire la massima adesione degli studenti, ciascun consiglio di classe concorderà opportunamente con i Rappresentanti dei Genitori un limite di spesa massimo per ciascuna delle attività previste dal presente Regolamento.
- 2. Riguardo ai costi, il dirigente scolastico, o una commissione nel caso di viaggi, sceglieranno, tra almeno tre preventivi di diverse agenzie, quello che meglio risponde ai requisiti presentati dettagliatamente e che consente la più ampia partecipazione degli alunni della classe, seguendo le regole dell'attività negoziale.
- 3. Per ottimizzare i costi dei viaggi di istruzione si dovrà considerare l'abbinamento di almeno due classi.
- 4. Tutte le spese sono a carico dei partecipanti. Il Consiglio d'Istituto può deliberare un contributo alle spese delle famiglie, su precisa richiesta, entro gli ambiti e con le modalità